

### **art. 1 Costituzione**

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di volontariato denominata "VIVERE - Coordinamento nazionale associazioni per la neonatologia" O.N.L.U.S. - Associazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito indicata "VIVERE - ONLUS").

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera i) del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460 è espressamente prevista per l'associazione l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha il seguente emblema grafico : "la mano di un adulto che avvolge un bambino appena nato".

L'Associazione ha sede in Modena, in Via del Pozzo n. 71, presso l'Associazione "Pollicino" di Modena ed opera sull'intero territorio nazionale.

### **art. 2 Disciplina**

La Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo "Statuto") ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza.

### **art. 3 Finalità**

L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. A tal fine l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le associazioni che operano nel settore dell'assistenza neonatale a livello nazionale ed internazionale, favorendo la costituzione di nuove associazioni;
- promuovere iniziative specifiche a sostegno delle famiglie dei neonati a rischio e delle gravidanze a rischio;
- promuovere iniziative per la tutela dei genitori di bambini nati pretermine o a termine con patologie;
- promuovere le iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza ai neonati;

- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale per le attività svolte dall'associazione a favore dei bambini nati pretermine e/o a termine con patologie nel campo della medicina perinatale nazionale ed internazionale attraverso strumenti, iniziative e pubblicazioni di periodici a livello nazionale ed internazionale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

È fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **art. 4 Adesioni**

Possono aderire all'Associazione le singole associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite e i coordinamenti regionali e nazionali, iscritti o no ai registri di volontariato.

Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda scritta, indicando denominazione, sede, legale rappresentante, allegando copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 10 del presente Statuto, (di seguito indicato il "Consiglio Direttivo Nazionale" e/o C.D.N.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 5.

L'ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli "Associato/i") sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli Associati"), dove verrà indicato altresì il rispettivo Rappresentante Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 7 del presente Statuto, con i relativi recapiti di riferimento.

È d'obbligo per l'associazione la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **art. 5 Quota associativa**

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea.

La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

### **art. 6 Rescissioni ed Esclusioni**

Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta dell'Associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione può avvenire per:

- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa;
- inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti di "VIVERE - ONLUS".

I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificati dall'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata R.R. all'Associato escluso.

Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.

Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.

### **art. 7 Rappresentanze Nazionali**

I rappresentanti degli Associati saranno nominati dalla rispettiva associazione di appartenenza e verranno indicati così come i relativi recapiti di riferimento al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati, in conformità a quanto riportato nel precedente art. 4 del presente Statuto (di seguito indicati i "Rappresentanti Nazionali e/o Rappresentanti").

Resta inteso altresì che nell'impossibilità di partecipazione del Rappresentante Nazionale, quest'ultimo potrà delegare i poteri di rappresentanza, con comunicazione scritta, ad un membro degli Associati o di altro membro appartenente a qualsiasi altro organo sociale di cui al successivo art. 8, tenendo tuttavia presente che il delegato non potrà rappresentare più di un Rappresentante.

I Rappresentanti devono avere la maggiore età.

Le prestazioni dei Rappresentanti sono a titolo gratuito.

### **art. 8 Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali
- Il Consiglio Direttivo Nazionale

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **art. 9 Assemblea dei Rappresentanti**

Competenze. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti Nazionali dei vari Associati in regola con il versamento della quota associativa (qui di seguito indicata la "Assemblea").

Compete all'Assemblea:

a) in sede ordinaria:

- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

b) in sede straordinaria:

- discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, ivi compreso la variazione della sede legale;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità statutarie previste.

Funzionamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

In via ordinaria la convocazione - contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre le quarantotto ore dalla prima convocazione - deve essere inviata ai Rappresentanti Nazionali almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, con comunicazione scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Funge da segretario il Segretario dell'Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale designato dal Presidente.

È ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato può essere portatore di una sola delega, secondo quanto previsto al precedente art. 7.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; si procederà per appello nominale o con scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei Rappresentanti Nazionali presenti e quando le decisioni riguardano persone fisiche appartenenti agli Associati e/o gli organi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

In sede straordinaria, ed in particolare per modificare il presente Statuto, si richiede in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Rappresentanti Nazionali e la metà più uno in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto esclusivamente i Rappresentanti Nazionali degli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

Qualsiasi membro di qualsiasi Associato potrà partecipare a qualsiasi assemblea con possibilità d'intervento ma senza diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Rappresentanti Nazionali degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

### **art. 10 Consiglio Direttivo Nazionale**

Composizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti tra i genitori di bambini nati pre-termine e/o a termine con patologie e/o tra gli altri soggetti che non siano personale medico ed infermieristico in servizio presso le Patologie Neonatali. Tutti i Rappresentanti Nazionali degli associati di cui al precedente art. 7) sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso, con potere consultivo, un rappresentante designato dal Comitato Scientifico, così meglio specificato nel successivo art. 13 (di seguito indicato il "Rappresentante del Comitato Scientifico").

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Competenze. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale compete:

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione;
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;

- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissibilità degli Associati;
- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la relazione economica, all'Assemblea;
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale;
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Funzionamento. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a partecipare, con parere consultivo, oltre al Rappresentante del Comitato Scientifico, qualsiasi altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.

### **art. 11 Presidente**

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali degli associati e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione.

Il Segretario, in particolare:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere, in particolare:

- compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

### **art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti**

La gestione dell'Associazione è controllata da due revisori dei conti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non aderenti.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori hanno i poteri e svolgono le funzioni proprie degli organi di controllo.

Resta inteso altresì che i Revisori non possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **art. 13 Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è presieduto da un proprio presidente, nominato dai membri del Comitato Scientifico stesso. I membri del Comitato Scientifico nomineranno altresì il Rappresentante del Comitato Scientifico che presiederà alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Fermo quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi momento, si potrà avvalere di qualsiasi membro del Comitato Scientifico, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alla particolare materia e/o problematica da trattare.

### **art. 14 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche assunte in seno alla presente ONLUS sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi incluso il Presidente, saranno assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell'ambito dell'Associazione, con massimale più elevato per l'attività svolta dal Presidente.

Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le spese tuttavia dovranno essere documentate ed in ogni caso essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **art. 15 Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti vincolanti e non vincolanti ricevuti dalla ONLUS e le spese sostenute nell'esercizio, ed inoltre gli utili e le perdite derivanti dalla gestione medesima.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese che si prevedono di registrare nell'arco della gestione del futuro esercizio.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
- le eccedenze di bilancio.

Le entrate destinate alla gestione ordinaria saranno costituite da:

- quote associative degli Associati;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta.

#### **art. 16 Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **art. 17 Scioglimento di VIVERE**

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il tutto nel rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/1997.

#### **art. 18 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamare le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive riguardanti le ONLUS.